

recours en cassation contre l'arrêt ci-dessus. Dans son recours il cherche à démontrer :

1° que le recourant ayant été poursuivi exclusivement comme auteur principal, la cour de Justice de Genève n'avait pas le pouvoir de transformer de son chef la nature de la poursuite et de le condamner comme complice ;

2° qu'en tout cas ces faits constatés par la Cour de Justice à la charge du sieur Hirzer ne peuvent être envisagés comme une forme de la complicité.

Par ces motifs le recourant conclut à ce que l'arrêt de l'instance cantonale soit cassé par la Cour de cassation pénale fédérale et la Confédération condamnée en tous les dépens.

B. Dans sa réponse le procureur-général de la Confédération conclut au rejet du recours :

1° comme tardif et

2° comme étant sans fondement.

*Statuant sur ces faits et considérant en droit :*

Ainsi que la Cour de cassation pénale fédérale l'a déjà déclaré dans la cause Berger, du 24 Novembre 1892, le délai de 30 jours fixé par l'art. 18 de la loi fédérale du 30 Juin 1849, pour les recours en cassation contre des condamnations pour contravention aux lois fiscales fédérales, doit être calculé non pas dès la communication par écrit du jugement, laquelle n'est nullement prévue par l'art. 18 de la susdite loi, mais à partir de la communication qui a été faite oralement aux parties. Dans l'espèce, l'arrêt de la Cour de Justice de Genève a été ouvert en audience publique le 31 Mars 1894 et les parties ont été avisées par le Président de la Cour que celle-ci avait prononcé son jugement le dit jour. Or le recours de Louis Hirzer n'ayant été déposé que le 3 Juillet 1894, il doit être nécessairement écarté comme tardif.

Par ces motifs,

La Cour de cassation pénale  
prononce :

Le recours est écarté pour cause de tardiveté.

## C. CIVILRECHTSPFLEGE

### ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

#### I. Organisation der Bundesrechtspflege.

##### Organisation judiciaire fédérale.

131. *Sentenza del 6 ottobre 1894 nella causa Dotti e liteconsorti contro Lampugnani.*

A. Il 18 febbraio 1893 moriva a Lugano Antonio Caccia di Morcote, istituendo a suo erede universale la città di Lugano. Avendo però quest'ultima rinunciato all'eredità, l'esecutore testamentario Virgilio Lampugnani domandava ed otteneva dal Tribunale di Lugano un decreto, con cui si dichiarava la successione vacante e se ne affidava la liquidazione all'Ufficio Esecuzione. Gli appellanti, nella loro qualità di eredi legittimi, promossero allora un'azione presso il Tribunale di Lugano per ottenere la nullità del decreto di giacenza, sostenendo che giusta l'art. 562 del Codice civ. ticinese l'eredità non poteva essere dichiarata giacente prima che essa fosse stata ripudiata da tutti gli eredi conosciuti. Tanto il Tribunale del distretto, che il Tribunale di appello, dichiaravano però l'azione infondata, il Tribunale di appello basandosi sui seguenti motivi: Eredità giacenti doversi liquidare secondo l'art. 193 legge fed. E. e F. analogamente ai concorsi generali. La questione però di sapere se basti il ripudio del primo erede chiamato per legge o per testamento, oppure se sia necessario il ripudio di tutti gli eredi successibili conosciuti, o non cono-

sciuti, perchè l'eredità sia ritenuta giacente e liquidata conforme all' art. 193, essere regolata dal diritto federale, vale a dire dall' art. 196 della legge E. e F. Questo articolo partire dal principio, che dal momento che una eredità è stata ripudiata dall' erede beneficiato, essa debba ritenersi passiva e come tale sia da liquidarsi dall' Ufficio Esecuzioni. Se questa presunzione si dimostra più tardi infondata, l' erede successibile potrà sempre dichiarare di adire l' eredità mediante cauzione; inoltre egli avrà sempre diritto ad un eventuale sopravanzo qualora la liquidazione abbia per risultato un attivo. Ammesso però anche che il diritto applicabile sia il diritto cantonale, vale a dire l' art. 562 del Codice civ. ticinese, l' azione sarebbe egualmente infondata, in quanto che questo articolo non richiede neppure esso che l' eredità debba essere ripudiata da tutti gli eredi legittimi, prima di essere dichiarata giacente. Ciò risultare in modo non dubbio tanto dal tenore che dall' istoriato dell' articolo suddetto.

*B.* Contro questa sentenza del Tribunale del Cantone gli attori Battistella interposero appello al Tribunale federale. Essi sostengono che il giudizio del Tribunale cantonale riposa sopra una falsa interpretazione degli art. 193 e 196 della legge E. e F. nonchè dell' art. 562 del Codice civile ticinese, e per conseguenza domandano che conforme agli articoli 57-83 della legge organica giudiziaria federale sia annullato e confermato il loro libello 15 gennaio 1894.

*Per i seguenti motivi:*

1. Gli appellanti non domandano di essere ammessi ancor ora ad accettare l' eredità Caccia in forza dell' art. 196 della legge E. e F., ma concludono alla nullità della dichiarazione di giacenza pel motivo che la successione non essendo stata ripudiata da tutti gli eredi aventivi diritto, la dichiarazione di giacenza era fuori di luogo. Nella loro qualità di eredi legittimi del defunto essi sostengono cioè di avere diritto alla di lui successione, e che quindi quest' ultima non poteva essere dichiarata giacente, fintanto che non era stata ripudiata anche da loro.

2. Ora la sentenza del Tribunale di appello è fondata sopra

due motivi distinti. In primo luogo il giudice cantonale ritiene che secondo l' art. 196 della legge E. e F., basti perchè una successione sia liquidata nelle forme stabilite pei fallimenti, che la stessa sia stata ripudiata dal primo erede chiamato ad adirla, e che perciò l' esistenza o meno di altri eredi successibili è senza importanza. In secondo luogo egli dichiara, che anche giusta gli art. 562 e 554 del Codice civ. ticinese, la successione debba essere dichiarata giacente tosto che l' erede chiamato in prima linea dichiara di non volerla accettare. Il primo di questi motivi è evidentemente inesatto. L' art. 196 legge E. e F. tratta solamente della sospensione o abbandono della liquidazione di una eredità, intrapresa in base all' art. 193 della legge fed. E. e F., e non si occupa punto di sapere quando e sotto quali premesse la liquidazione in via di fallimento debba aver luogo. Quest' ultima quistione è regolata esclusivamente dall' art. 193 della legge E. e F., e in base a quest' articolo non vi può essere dubbio che la liquidazione in via di fallimento presuppone che l' eredità sia stata ripudiata, senza di che una liquidazione consimile non potrebbe aver luogo. Ogni qualvolta vi può essere dubbio sull' applicazione dell' articolo 193, si deve perciò esaminare chi sono le persone aventi diritto all' eredità, e se l' eredità sia stata da loro accettata o ripudiata entro i termini e le forme legali. Questo esame non può però essere fatto che in base al diritto cantonale applicabile nei singoli casi, inquantoche è il diritto cantonale che regola il modo di successione e l' accettazione o il rifiuto di una eredità. L' art. 193 non contiene invece che una norma relativa alla procedura di fallimento, consistente nel dire in qual modo un' eredità ripudiata debba essere liquidata nell' interesse dei creditori. Quindi, se la sentenza appellata si basasse esclusivamente sul primo dei due motivi indicati, vale a dire sull' interpretazione riconosciuta inesatta dell' art. 196 E. e F., essa si dovrebbe certamente annullare e rinviare secondo l' art. 79 della legge org. giud. all' istanza cantonale per un nuovo giudizio. Se non che la sentenza del Tribunale di appello si fonda ancora sopra un altro argomento, quello cioè che in base agli art. 562 e 554 del Codice civ. ticinese, in

caso di rifiuto di un' eredita da parte dell' erede testamentario, a profitto del quale essa si ritiene in primo luogo delata, gli eredi legittimi non subentrano eo ipso all' erede testamentario, ma l' eredità si deve ritenere ripudiata sino a tanto che essi non dichiarino espressamente di accettarla, ciò che non pare sia avvenuto in concreto prima della dichiarazione di giacenza. Questa soluzione è vincolante per il Tribunale federale; inquantoche la competenza del Tribunale federale, come corte di appello, in merito a sentenze emanate da istanze cantonali in applicazione del diritto cantonale, si riducono alla semplice quistione, se il diritto cantonale è effettivamente applicabile o meno, e non gli permettono di esaminare, se data la sua applicabilità, sia stato rettamente o non rettamente applicato. L'art. 83 della legge citata concede al Tribunale federale di interpretare lui stesso il diritto cantonale solo qualora il giudice cantonale non ne abbia tenuto conto, sia pel motivo che esso lo ritenesse inapplicabile, sia per altre ragioni. Nella fattispecie però la quistione è stata risolta dal Tribunale di appello anche dal lato del diritto cantonale, per cui il solo punto che rimarrebbe ad esaminare sarebbe quello della retta interpretazione o meno, fatta da esso giudizio.

3. Ne risulta quindi che l' appello interposto dagli attori deve essere ritenuto irrecivile, senza che vi sia bisogno di esaminare, se la liquidazione in via di fallimento poteva essere pronunciata nel modo osservato in concreto.

*Il Tribunale federale pronuncia:*

L' appello è respinto perchè inammissibile.

132. Urteil vom 19. Oktober 1894  
in Sachen Cement- und Gypsfabrik Solothurn  
gegen Massonet & Cie.

A. Mit Urteil vom 24. Juli 1894 hat das Obergericht des Kantons Solothurn erkannt: Die Beklagte Cement- und Gypsfabrik Solothurn ist gehalten, an die Kläger außer den anerkannten 613 Fr. 77 Cts. noch ferner 1292 Fr. 32 Cts. mit Zins à 6 % seit 15. November 1891 zu bezahlen.

B. Gegen dieses Urteil ergriff die Beklagte und Widerklägerin die Berufung an das Bundesgericht mit dem Antrage, es sei dasselbe in dem Sinne abzuändern, daß die Klage in allen Teilen abgewiesen und die Widerklage in vollem Umfange gutgeheißen werde, eventuell sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Streitsache zu neuer Beurteilung der Klage und materieller Behandlung und Erledigung der Widerklage an das kantonale Obergericht zurückzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Mit Klage vom 4. August 1892 forderte die klägerische Firma von der Beklagten Zahlung von 1928 Fr. 80 Cts. für Warenlieferung. Die Beklagte anerkannte in ihrer Antwortschrift von dem eingeklagten Betrage 613 Fr. 77 Cts. nebst Zins seit 15. November 1891 à 6 %, unter Vorbehalt der in der Widerklage geforderten Posten. Mit der Widerklage stellte sie die Rechtsbegehren, es solle erkannt werden, daß Beklagte zur Annahme der von der Klägerin gelieferten Ware nicht verhalten sei; ferner habe Klägerin und Widerbeklagte ihr zu vergüten für Frachtauslagen, Lagerkosten u. s. w. 1627 Fr. 88 Cts., sowie für eine von der Beklagten und Widerklägerin ihrem Kontrahenten gegenüber geschuldete Entschädigung 403 Fr. 53 Cts., alles mit Zins zu 6 % vom Tage der Widerklage an; dabei wird nochmals bemerkt, die Forderung der Widerbeklagten von 613 Fr. 77 Cts. werde nebst Zins ohne weiteres anerkannt.

2. Die Hauptklage erreicht den für die Berufung an das Bundesgericht erforderlichen Streitwert, wie Rekurrent selber zu-